



SOTTO LALENTE DELL'AUTORE


La Corte di Cassazione affronta il tema della clausola statutaria che preveda il recesso *ad nutum* nelle società per azioni, basandosi sulla interpretazione del controverso quarto comma dell'art. 2437 c.c., introdotto con la riforma del diritto societario del 2003; tale norma consente che lo statuto possa prevedere ulteriori cause di recesso, oltre a quelle normativamente previste.

E' lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società *ad nutum* con un termine congruo di preavviso.

avv. Giorgio Aschieri

Corte di Cassazione, sentenza 29/01/2024 – R.G. n. 2629/2024

	<p>Un socio di minoranza di società per azioni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Cagliari, la quale aveva respinto l'impugnazione contro il lodo arbitrale che aveva disconosciuto la facoltà di recesso del socio e la liquidazione della sua quota.</p> <p>In particolare, la Corte d'Appello di Cagliari aveva ritenuto che non fosse lecita, ma affetta da nullità, ex art. 1418 e 1419 c.c., la clausola statutaria che prevede il diritto del socio di recedere <i>ad nutum</i> nella s.p.a. costituita a tempo determinato, ritenendo che il recesso sia essenzialmente una tutela per il socio dissenziente, dunque una reazione di questi a ragioni ricollegabili alla vita societaria, dovendosi altresì rinvenire un principio di ordine pubblico il quale, a tutela sia del capitale sociale sia dei terzi, esclude la liceità di un recesso <i>ad nutum</i> dalla società quando il contratto sia a tempo determinato. Il socio ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 2437, comma 4, c.c. in quanto la clausola statutaria ha previsto espressamente il recesso <i>ad nutum</i> e non incorrerebbe in alcuna illiceità, posto che la legge lascia ampie discrezionalità alle previsioni statutarie. Il ricorrente ha inoltre dedotto la violazione o la falsa applicazione degli artt. 1418 e 2437 c.c., per avere la corte territoriale vanificato il principio di tassatività delle ragioni di nullità degli atti privati; la corte avrebbe altresì disatteso i criteri di interpretazione letterale e conservativa dello statuto.</p> <p>La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla corte d'appello in diversa composizione.</p>
	<p>La Corte ha trattato congiuntamente i motivi di ricorso, ritenendoli fondati. In primo luogo, è stato fatta una disamina del sistema normativo del recesso nelle società per azioni, evidenziando che esse sono state previste a tutela del socio assente, dissenziente o astenuto (art. 2437, primo e secondo comma, c.c.) con riferimento a scelte societarie aventi un particolare impatto sulla vita sociale, ammettendone altresì la deroga in alcune ipotesi; a tutela dei rapporti di gruppo (art. 2437, quinto comma, c.c.), attribuendo la facoltà di recesso del socio della società eterodiretta in talune evenienze; a tutela della libertà del socio da vincoli perpetui (art. 2437, terzo comma, c.c.) nel caso di società non quotate costituite a tempo indeterminato; a tutela della libertà del socio, potendo lo statuto prevedere <i>'ulteriori cause di recesso'</i>, quest'ultima è la disposizione oggetto di esame. La Corte ha rilevato l'insufficienza dell'interpretazione letterale del quarto comma dell'art. 2437 c.c., in quanto si deve ritenere lecita anche la clausola statutaria che tuteli altre ragioni a base del recesso (oltre al dissenso), quale la divergenza degli interessi e dei comuni intendimenti tra i soci. Secondo la Corte, la riforma del diritto societario del 2003 ha cambiato la prospettiva che in precedenza connotava l'art. 2437 c.c., e cioè la tassatività delle cause di recesso e la preferenza per l'integrità del patrimonio sociale e per la prosecuzione dell'impresa, con la liquidazione <i>'punitiva'</i> per il socio uscente. L'intento della riforma del 2003 è stato quello di favorire la competitività delle imprese tramite l'accesso delle società al mercato dei capitali, intento perseguito anche tramite l'ampliamento delle ipotesi di recesso, essendo dato acquisito che la</p>

	<p>propensione all'investimento tanto più aumenta quanto più l'investitore sia certo della possibilità di un rapido disinvestimento. Il legislatore ha dunque tenuto in considerazione primaria le esigenze del socio-investitore e non più solo quelle del socio interessato alla gestione della società; la logica del recesso costituisce quindi anche una tutela della scelta di disinvestire dall'impresa economica, pertanto non è più sostenibile che il recesso societario sia un istituto di carattere eccezionale. La riforma societaria del 2003 ha dunque previsto (accanto alle ipotesi legali inderogabili e non) la novità, contenuta nel quarto comma dell'art. 2437 c.c., consistente nel fatto che lo statuto possa prendere in considerazione ulteriori cause di recesso, con il solo limite che non si tratti di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. In sostanza, il legislatore ha rimesso alla libertà statutaria la scelta di contemplare altre vicende, ivi compreso il caso che i soci abbiano ritenuto conforme al proprio programma imprenditoriale consentire a ciascuno, o anche solo a taluno di essi, di uscire dalla compagine societaria <i>ad nutum</i>, sulla base semplicemente di una diversa valutazione circa le prospettive e scelte imprenditoriali. Con riferimento al rischio di c.d. depatrimonializzazione della società insito nel recesso del socio, secondo la Cassazione, il meccanismo complessivamente designato garantisce che la società pervenga solo come <i>extrema ratio</i> alla riduzione del capitale sociale, mentre viene enfatizzato il valore dell'organizzazione societaria come tale, rafforzata da un più agevole reperimento di capitali da parte della società, che il recesso ampliato del socio mira a favorire. Nel caso di specie, in particolare, la clausola statutaria di recesso <i>ad nutum</i> era stata prevista dai soci con specifico riguardo all'oggetto ed alla composizione della compagine sociale, posto che la società si occupa della vendita di prodotti farmaceutici e di offerta di servizi ai soci farmacisti, pertanto è stata assicurata ai soci la facoltà di uscire dalla società ove non più rispondente ai propri interessi. La Cassazione ha conclusivamente enunciato il seguente principio di diritto: “<i>E' lecita la clausola statutaria di una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, la quale, ai sensi dell'art. 2437, comma 4, c.c., preveda, quale ulteriore causa di recesso, la facoltà dei soci di recedere dalla società ad nutum con un termine congruo di preavviso</i>”.</p>
	<p>La Corte di Cassazione si pronuncia sul tema del recesso <i>ad nutum</i> nelle società di capitali, posto al centro di numerosi dibattiti e contrasti dottrinali e giurisprudenziali, che hanno cercato di individuare la natura controversa di tale strumento. E' stato infatti da più parti rilevato come il recesso <i>ad nutum</i> (nel caso in esame ammesso anche in ipotesi di società contratta a tempo determinato) possa generare instabilità all'interno della compagine societaria e incentivare comportamenti opportunistici da parte dei soci. La pronuncia in esame si segnala pertanto per la sua portata innovativa, avendo aderito all'orientamento favorevole alla piena autoregolamentazione delle parti del contratto sociale. La Cassazione ha infatti accolto l'impostazione per cui il recesso <i>ad nutum</i> può rappresentare uno strumento importante per il mercato, consentendo agli investitori di uscire facilmente dalla società in caso di mancata soddisfazione delle proprie aspettative, e limitandosi ad individuare, come eventuale correttivo a tutela della preservazione del capitale sociale, la previsione di un termine di preavviso superiore ai 180 giorni o un termine iniziale di preclusione del diritto di recesso.</p> <p>Considerato che la questione posta non vede precedenti pronunce presso la Suprema Corte (tanto è vero che, per tale motivo, il Collegio ha rimesso la causa alla pubblica udienza) sicuramente avremo modo di assistere ad ulteriori sviluppi da parte della corte di legittimità sul tema.</p>

RIFERIMENTI NORMATIVI art. 2437, quarto comma, c.c. art. 1418 e 1419 c.c